arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000445.27-05-2025.h.14:34

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
UO Pianificazione Strategica
ARPAL

Oggetto: S1050 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla messa in sicurezza idraulica del tratto finale del T. Merula in Comune di Andora (SV). Proponente: BLUE SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo Andora Mare – Milano.
Trasmissione contributo istruttorio per verifica completezza documentale.

Con riferimento alla nota prot. n. 2025-260124 del 22/05/25, acquisita agli atti con prot. Arpal n. 15709 di pari data, con la quale Regione Liguria ha richiesto la presentazione di proprie valutazioni inerenti la pratica in oggetto, con la presente si trasmette la relazione allegata.

Il contributo, focalizzato sugli aspetti di stretta competenza della scrivente Struttura ed in particolare sulla parte di gestione delle terre e rocce provenienti dagli scavi a terra dell'opera, riporta alcune osservazioni di carattere generale ed evidenzia gli aspetti di dettaglio per cui si rendono necessarie integrazioni al fine di una corretta gestione del materiale in accordo con la vigente normativa di settore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(*Dott. ssa Manuela Pertici*)

Manuela Pertici
ARPAL
Dirigente
27.05.2025 14:32:23
GMT+02:00

Estensore: Camesasca, Mazzaccaro

Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali ponente
Via Braja 2–Savona, via Nizza 6 - Imperia
Tel. +39 010 6437 1 - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it -
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

S1050 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla messa in sicurezza idraulica del tratto finale del T. Merula in Comune di Andora (SV). Proponente: BLUE SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo Andora Mare – Milano.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Documenti presi in esame

- V13 – Cantierizzazione interventi – Procedure lavorative - 29/04/2025
- V14 – Relazione Generale - 29/04/2025
- V17 – Relazione Geologica - 29/04/2025
- V19 – Studio di impatto ambientale – 29/04/2025

Premessa

Il progetto è volto alla messa in sicurezza idraulica delle aree site in sponda sinistra del Torrente Merula, in cui sono previsti alcuni interventi edilizi. Gli interventi da realizzare, infatti, sono finalizzati al declassamento da zona di pericolosità da alluvione P3 a zona P1 delle aree poste a valle della SS1 Aurelia, per rendere edificabili le aree di proprietà poste lungo la sponda sinistra del torrente.
Tale declassamento è necessario al fine di realizzare un intervento di rigenerazione urbana dei terreni dei richiedenti, con demolizione dei volumi esistenti, oramai fatiscenti da diversi anni ed il recupero degli stessi. Altro obiettivo della progettazione è quello di non aggravare le condizioni di rischio del paraggio di intervento ed in particolare della sponda prospiciente a quella di intervento.

Il proponente dichiara quindi che gli interventi previsti a progetto sono i seguenti:

- Intervento 1: realizzazione di arginatura lungo la sponda sinistra del torrente per uno sviluppo di 110 metri da realizzarsi tramite muratura in cemento armato rivestita in pietra;
- Intervento 2: realizzazione di arginatura lungo la sponda sinistra a valle di quella del punto precedente, per uno sviluppo di 40 metri da realizzarsi tramite muratura in cemento armato rivestita in pietra;
- Intervento 3: realizzazione di muratura intestata sulle esistenti opere di difesa spondale lungo la sponda destra del torrente per uno sviluppo di 110 metri da realizzarsi tramite muratura in cemento armato rivestita in pietra al di fuori delle aree di proprietà.

La realizzazione dell'intervento 3 lungo la sponda destra del torrente si rende necessario al fine di non aumentare le condizioni di rischio delle aree, in seguito dalla realizzazione delle opere di difesa di cui all'intervento 1 e 2.
La realizzazione dell'intervento 3 non risulterà risolutivo per l'eliminazione della zona di pericolosità da alluvione P3 posta lungo la sponda destra del torrente, in quanto risulta dal modello matematico predisposto dall'allora PAI Regione Liguria, una insufficienza della sponda destra a monte del ponte della SS1 Aurelia che tramite sottopasso esistente si distribuisce verso valle.

Il proponente dichiara che le terre e rocce derivanti dagli scavi per la realizzazione dell'arginatura sarà riutilizzato in loco per:

- riempimenti previsti a progetto una volta realizzate le opere idrauliche, al di sopra della fondazione;
- eventuale riutilizzo del materiale di scavo per riempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana.

Per quanto riguarda l'intervento 1, il proponente prevede di realizzare una muratura in cemento armato impostata a quota media di -1.5 metri sul livello del mare. Tale accorgimento consentirà di fondare in maniera adeguata la struttura arginale, prevedendo anche eventuali abbassamenti del fondo alveo.

Viene affermato che il sito di produzione e di riutilizzo coincidono (v. fg. 45 mappale 3166) e che l'eventuale materiale non utilizzato per le lavorazioni di cui sopra sarà caratterizzato e conferito a discarica nei termini di legge.
Nello Studio Preliminare Ambientale viene indicato che nell'area di intervento non sono segnalati siti contaminati e aree di bonifica.

Osservazioni

Per la realizzazione del progetto è prevista la produzione di terre e rocce da scavo, ma il proponente non fornisce specifiche indicazioni chiare e univoche in merito ai quantitativi e alle modalità di gestione delle stesse. Nei documenti progettuali infatti vengono fatti riferimenti a depositi in cumuli a ridosso delle aree di scavo e al riutilizzo in sito delle terre stesse, in particolare per i riempimenti al di sopra della fondazione delle opere idrauliche e quelli connessi alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana, senza indicazioni riguardo ai volumi di materiale.

Dal punto di vista amministrativo la gestione del materiale scavato può essere attuata da parte del committente nel rispetto di quanto disposto ai sensi del D.PR. 120/2017, normativa non citata nei documenti esaminati.

Nella presente fase di assoggettabilità alla VIA non sono previsti specifici adempimenti da parte del proponente per la gestione delle terre. In fase esecutiva, qualora sia definitivamente esclusa la procedura di VIA per il progetto in esame, il proponente potrà scegliere di gestire le terre secondo una delle modalità nel seguito indicate:

1. riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DPR 120/2017;
2. gestione in qualità di sottoprodotto ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017.

Per quanto concerne il punto 1, si specifica che la pratica del riutilizzo in sito è attuabile nell'esclusivo rispetto di tutte le condizioni sottoelencate, derivanti dalla normativa di settore:

- riutilizzo in sito del materiale allo "stato naturale", con esclusione pertanto della normale pratica industriale di cui all'Allegato 3 del DPR 120/2017. Diversamente, e cioè qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come "sottoprodotti" oppure dovranno essere gestite come rifiuti;
- riutilizzo attuabile nella sola area cantierata, caratterizzata da contiguità territoriale con gestione dei

materiali senza l'attraversamento della viabilità pubblica;
- verifica della non contaminazione del materiale scavato, ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017.

Nell'ipotesi di cui al soprariportato punto 2), la ditta incaricata alla realizzazione degli scavi dovrà procedere alla preventiva presentazione al Comune del luogo di produzione e alla scrivente Agenzia dell'autodichiarazione disciplinata dall'art. 21 del DPR 120/2017.

Qualora l'opera risultasse assoggettata alla procedura di VIA, il proponente potrà scegliere di gestire le terre, secondo una delle modalità nel seguito indicate:

1. riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DPR 120/2017;
2. gestione in qualità di sottoprodotto ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017, nel caso di cantiere di cantiere di piccole dimensioni, ovvero cantiere con previsione di quantità di materiale escavato inferiore a 6.000 mc;
3. gestione in qualità di sottoprodotto ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/17, nel caso di cantiere di grandi dimensioni, ovvero cantiere con previsione di quantità di materiale escavato superiore a 6.000 mc.

Conclusioni e richiesta integrazioni

Ferme restando le considerazioni di tipo gestionale sopra riportate, si ritiene che ai fini di una compiuta valutazione sulla compatibilità e sostenibilità ambientale dell'opera il proponente, già nella presente fase, debba fornire le seguenti indicazioni:

- stima almeno preliminare delle volumetrie dei materiali movimentati con riferimento a tutte le fasi progettuali, incluse quelle relative alla realizzazione di opere accessorie;
- indicazione delle modalità di gestione dei suddetti quantitativi, suddivisi tra riutilizzo interno ed eventuale riutilizzo in siti esterni e gestione come rifiuto;
- previsione circa l'utilizzo di additivi per le operazioni di scavo.

In merito alle quantità di materiale derivante dalle operazioni di demolizione di volumi edilizi, in sponda sinistra, e di demolizione di una piccola muratura in cemento armato posta a ridosso delle opere di difesa esistenti, in sponda destra, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della normativa relativa alle terre e rocce da scavo, potranno essere gestite come rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Documento redatto a cura di: Alessandra Camesasca, Giulia Mazzaccaro